

Segreteria Provinciale Macerata

Via dei Velini 174

Tel. +39 3313697732 - Whatsapp +39 3245466698

macerata@coisp.it www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Prot. 153/15 S.P.

Macerata, 12 dicembre 2015

IL SITO INTERNET DELLA SS. MACERATESE CAMBIA VOLTO NON PIU' UN POLIZIOTTO COME COLLABORATORE

La vertenza legalità e trasparenza del COISP Maceratese è approdata a un altro risultato tangibile.

E' finalmente scomparso dal sito internet della principale squadra di calcio della città il nome "WALTER BUSIELLO", che fino a pochissimo tempo fa campeggiava, con tanto di foto, in qualità di "Responsabile web" della società professionistica.

Dichiarata l'incompatibilità di fatto dell'attività extraistituzionale, non sono ancora noti i provvedimenti presi dall'Amministrazione nei confronti del Dirigente reggente dell'Ufficio personale della questura maceratese, il quale, nonostante tutto, è ancora al suo posto, mentre, in questa stessa regione, il COISP deve subire trasferimenti d'imperio illegittimi, per motivi a dir poco fumosi e risibili.¹

Il Dipartimento ha negato i documenti e questa Segreteria Provinciale ha interposto un ricorso, ritenendo di aver pieno interesse alla conoscenza di tutti gli atti e di non potersi accontentare delle laconiche "pillole" ministeriali.

Vergognosa la posizione di alcune sigle sindacali, emersa in tutta la sua schiettezza in sede di trattativa per la reperibilità.

Situazioni del genere, che non esitiamo a definire paradossali e drammatiche per il decoro e la credibilità dell'Istituzione, non possono passare in cavalleria.

Nel ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, a suo tempo presentato, sono ben articolate le ragioni di questa sigla sindacale (vedasi allegato).

Una cosa è certa: il COISP tutelerà sempre i diritti suoi e della categoria FINO IN FONDO e con tutti i mezzi consentiti.

Barra a dritta, colleghi !!!

Fraterni saluti.

LA SEGRETERIA PROVINCIALE COISP

¹ il riferimento è al Segretario Generale COISP di Pesaro, il cui trasferimento a Bologna è stato recentemente sospeso dal TAR Marche.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Via della Mercede, n. 9 - 00187 Roma

Ricorso avverso il diniego all'accesso ai documenti amministrativi

(Art. 25 comma 4 L. 241/90 – art. 12 dPR 184/06)

Il sottoscritto **Nicola Lalla**, nato a Macerata il 03.02.1968 ed ivi residente in viale Carradori 64, domiciliato all'indirizzo telematico pec: **nicolalalla@puntopec.it**

- in qualità di Segretario Generale Provinciale dell'Organizzazione Sindacale della Polizia di Stato denominata "Co.I.S.P. - Coordinamento per l'Indipendenza Sindacale delle Forze di Polizia" – Segreteria Provinciale di Macerata, n.q. di legale rappresentante dell'articolazione provinciale di detta Organizzazione

RICORRENTE

avverso il diniego opposto da parte

del MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE, in persona del Direttore Centrale p.t. - pec: dipps.333c.servdir.div2.rm@pecps.interno.it,

RESISTENTE

al rilascio di copie dei documenti amministrativi richiesti con istanza n. 125/15 S.N. del 01 ottobre 2015 (doc. 1), e precisamente:

- "a) atto con il quale codesta Direzione Centrale ha rappresentato al Questore di Macerata che la collaborazione del Sost. Commissario Busiello Walter con la società calcistica SS Maceratese s.r.l. rientra in un'ipotesi di "incompatibilità di fatto" con l'incarico rivestito;
- b) tutti i documenti afferenti a tale procedimento amministrativo, comprensivi di quelli provenienti dal S.C. Busiello, dal Co.I.S.P. e comprensivi degli atti amministrativi sovrascritti;
- c) tutti i documenti relativi al procedimento di trasferimento per incompatibilità ambientale del ridetto Sost. Commissario che, ragionevolmente, dovrebbe essere stato instaurato;
- d) tutti gli atti interni generali ed astratti da cui evincere i *criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione*";
- e) i documenti da cui si evincano i nominativi dei responsabili dei procedimenti de quibus;
- f) ogni altro documento collegato alla vicenda in questione o comunque preso in esame per le relative determinazioni."

Premesso in fatto:

- con nota 1° ottobre 2015, nell'ambito della vertenza sindacale permanente "Legalità e trasparenza", da tempo promossa, questa O.S. inoltrava al Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza un'istanza, ampiamente motivata, finalizzata all'ostensione dei documenti amministrativi sopra elencati (doc. 1);
- con nota 15 ottobre 2015, l'Amministrazione comunicava il rigetto della stessa (doc. 2);

Considerato in diritto:

Il diniego dell'Amministrazione è manifestamente illegittimo.

E' opportuno premettere che, con una precedente istanza ostensiva del 14.08.2015 l'organizzazione ricorrente, dopo aver scoperto e segnalato per la prima volta al Questore di Macerata che il Sostituto Commissario Busiello Walter, Dirigente reggente dell'Ufficio personale, ricopriva un incarico presso la società calcistica professionistica della città di Macerata in apparente conflitto di interesse con la funzione pubblica rivestita, domandava alcuni documenti collegati a tale situazione e, in particolare, gli "Atti relativi al procedimento amministrativo riguardante l'autorizzazione accordata al Sost. Comm. Busiello Walter a svolgere l'attività di Responsabile Web per conto della SS Maceratese s.r.l." (doc. 3);detta istanza era soddisfatta in data 14.09.2015 (nota 1851-4 – doc. 4).

Tale denuncia, intimamente legata alla rivendicazione di una trasparente politica del personale e sostenuta dalla Segreteria Nazionale Co.I.S.P. (docc. 5-6), sfociava invece in una laconica risposta del Dipartimento della P.S. – Ufficio per le Relazioni Sindacali che, dopo una nota interlocutoria (18 sett. 2015), con nota del 21 settembre 2015, comunicava che la Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento medesimo (cioè la stessa struttura che oggi nega i documenti) aveva effettivamente ravvisato *un'incompatibilità di fatto* e che, pertanto, detta attività extraistituzionale avrebbe dovuto cessare (docc. 7-8).

Tanto premesso, alcun dubbio può esservi sulla meritorietà dell'azione di denuncia svolta dal COISP, nell'ambito della vertenza intrapresa, anche con riferimento alle recenti norme di prevenzione della corruzione.

E non può sfuggire come, a fronte della precisione della denuncia del Co.I.S.P., il Dipartimento della P.S. abbia risposto in modo assai vago. Difatti, per gli appartenenti alla Polizia di Stato, il divieto di esercizio di attività extraistituzionali va sanzionato con l'atto tipico della "diffida" (prodromico alla decadenza dall'impiego) di cui all'art. 51 del DPR 335/82 e all'art. 63 del DPR 3/57, atto ovviamente preceduto dal relativo procedimento amministrativo.

In direzione opposta va la nota di altra sigla sindacale, nella quale si legge, tra l'altro, che il Questore di Macerata avrebbe fornito una valutazione favorevole al sostituto commissario, negando alcuna "...situazione che abbia in qualche modo determinato un conflitto di interessi, seppur potenziale..." (v. doc. 9) e si accusa addirittura il COISP di violare i diritti civili (sic!).

A tale nota ha opportunamente replicato la Segreteria Nazionale COISP (doc. 10).

Fatto sta che, alla data dell'istanza ostensiva <u>e a tutt'oggi</u>, campeggia ancora imperterrito sul sito della SS Maceratese s.r.l., il nome del dirigente del personale della Questura Maceratese quale "responsabile web" della ridetta società (<u>http://www.ssmaceratese.it/2015-08-05-13-13-24/organigramma</u>).

Tanto premesso, non ha pregio giuridico la tesi portata dall'amministrazione a sostegno del diniego. E' infatti evidente il diritto dell'organizzazione sindacale di avere cognizione di ogni atto dei procedimenti collegati alla spinosa vicenda, in quanto essa è legata - si badi - non a un dirigente qualsiasi (il che già basterebbe), ma proprio a colui che ha la responsabilità (o comunque un ruolo fondamentale) nelle politiche del personale della Questura maceratese, politica fortemente criticata dal COISP, con particolare riferimento alla mobilità interna, alle misure premiali e alla disciplina. Altrettanto evidente è che un'associazione di categoria abbia un interesse giuridicamente rilevante ad esercitare l'accesso per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione. Rileva, infatti, un duplice profilo di legittimazione che consente di azionare il diritto di accesso da parte delle organizzazioni sindacali, sia *iure proprio*, sia a tutela di interessi giuridicamente rilevanti della categoria rappresentata.

L'interesse sotteso all'episodio ostensivo, è stato dunque compiutamente esplicitato e illustrato nell'istanza. Non v'è chi non veda chiaramente che: a) il COISP è l'autore della denuncia e quindi direttamente interessato al suo esito; b) il COISP ha interesse ad andare fino in fondo alla questione, verificando che, a tutela della legalità dell'ambiente lavorativo e dell'integrità del personale, si sia proceduto alla diffida prevista dalla legge (essendosi fatta esperienza, ad esempio, che l'amministrazione maceratese abbia recentemente omesso un'inchiesta dovuta in occasione di altri illeciti segnalati da parte del COISP e resistito all'ostensione dei relativi atti – v. decisioni di codesta Commissione n. 14 del 18.03.14 e n. 15 del 24.07.14) e, in caso negativo, insistendo con apposita istanza/diffida diretta al funzionario tenuto all'atto d'ufficio e all'impugnazione giudiziale dell'eventuale rifiuto, espresso o tacito; c) il COISP ha interesse acché sia valutato ogni aspetto anche in relazione al potenziale nocumento della permanenza del sostituto commissario nella sede maceratese e nella funzione originaria (continua per giunta a ricoprire il ruolo di dirigente reggente dell'Ufficio personale!), per il grave imbarazzo che i dimostrati, incompatibili, legami sono suscettibili di arrecare nel personale dipendente e nell'Amministrazione stessa; d) il COISP ha

inoltre esplicitato che tale conoscenza è pure strumentale alla garanzia di un'effettiva parità di trattamento dell'intera categoria di lavoratori in presenza di situazioni identiche o equiparabili al caso di specie.

L'interesse dell'associazione è dunque non *serio*, ma *serissimo* e va ben al di là della mera curiosità del *quidam de populo*! Peraltro la rilevanza giuridica della questione non è revocabile in dubbio anche in ragione del ruolo conferito alle organizzazioni sindacali dalle recenti norme anticorruzione.

Come indicato nell'istanza, l'ostensione è dunque funzionale alla cura e tutela dell'interesse della categoria di lavoratori rappresentata e del soggetto sindacale stesso - non necessariamente in giudizio, ma anche mediante iniziative proprie della lotta sindacale (quella genuina) - e che, a fronte di tale diritto, all'Amministrazione non residua alcun margine discrezionale per negare l'ostensione (trattasi di attività vincolata, ex multis Cons. Stato Sez. IV, 11-04-2014, n. 1768).

Ad abundantiam, secondo l'ultima trattativa sindacale sulla reperibilità tenutasi presso la Questura di Macerata, il sostituto commissario Busiello, su pressione delle sigle sindacali che hanno a cuore la sua sorte, nonostante l'incompatibilità rilevata, è stato di fatto ammesso dal Questore a ricoprire il ruolo di "funzionario di turno", risultando invece esclusi (alias discriminati) da tale funzione i due sostituti commissari iscritti al COISP, tra i quali compare il firmatario del presente ricorso. Si è dunque andati ben oltre la finalità dell'istituto, introducendosi un elemento di rivalsa, in chiara violazione dell'art. 15 dello Statuto dei Lavoratori e delle altre norme antidiscriminatorie.

Tale fatto fa quindi sorgere un nuovo ed ulteriore profilo di legittimazione alla conoscenza dei chiesti atti. Defatiganti sono dunque gli argomenti dell'Amministrazione, la quale addirittura sostiene che dall'istanza non sia dato evincere il "bisogno differenziato di conoscenza" e porta a sostegno del diniego una decisione del Consiglio di Stato assolutamente inconferente al caso di specie (Consiglio di Stato n. 5465 del 25/10/2012). Si giunge ad affermare, del tutto erroneamente, che questa organizzazione avrebbe posto in essere "una azione meramente esplorativa o c.d. popolare, o preordinata al generico controllo sull'osservanza, da parte dell'autorità amministrativa, dei parametri di trasparenza". E' invece palese la determinatezza dei documenti chiesti e il collegamento che essi hanno con le ulteriori azioni che il sindacato si propone di esercitare!

La tesi dell'amministrazione appare, dunque, persino temeraria e va disattesa.

La corrente questione deve essere invece risolta alla luce del principio secondo il quale "Il diritto di accesso è consentito <u>non solo al fine di esercitare un'azione giurisdizionale</u>, ma in tutti i casi in cui la conoscenza dei documenti sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridicamente tutelati. In questo caso la posizione giuridica della ricorrente è riconosciuta come <u>diritto soggettivo</u>

<u>a un'informazione qualificata, a fronte del quale l'Amministrazione pone in essere un'attività materiale vincolata</u>, essendo sufficiente che l'istanza di accesso sia sorretta da un interesse giuridicamente rilevante, così inteso come un qualsiasi interesse che sia serio, effettivo, autonomo, non emulativo, non riducibile a mera curiosità e ricollegabile all'istante da uno specifico nesso" (Cons. Stato Sez. IV, 11-04-2014, n. 1768).

E inoltre: "Ai fini dell'accesso cd. defensionale ai documenti amministrativi, cioè propedeutico alla miglior tutela delle proprie ragioni in giudizio, non rileva che quest'ultimo sia già pendente o da introdurre: la parte titolare di un interesse che la legittimerebbe a proporre una impugnazione ha il diritto (senza che neppure debba chiarire od anticipare, in concreto, la tipologia di azione che intende intentare) di acquisire la documentazione che in astratto la legittimerebbe ad intraprendere le dette azioni." E ancora: "E' giurisprudenza consolidata quella per cui il diritto di accesso, oltre che alle persone fisiche, spetta anche a enti esponenziali di interessi collettivi e diffusi, ove corroborati dalla rappresentatività dell'associazione o ente esponenziale e dalla pertinenza dei fini statutari rispetto all'oggetto dell'istanza" (Cons. Stato Sez. IV, 11-04-2014, n. 1768).

Come anche codesta Commissione ha avuto più volte modo di affermare, la *ratio* del diritto di accesso, oltre a garantire le esigenze partecipative e difensive degli interessati, consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, proprio in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento e all'imparzialità dell'agire pubblico (Decisione Commissione per l'accesso ai docc. amm.vi 8.07.2014 – parti: COISP Sassari c. Questura Sassari). In tal caso è inoltre in gioco l'ulteriore interesse costituzionalmente tutelato al libero esercizio dell'attività sindacale.

Per tali motivi, non residuando alcuno spazio per dubbi circa il diritto della ricorrente Organizzazione sindacale di ottenere i chiesti documenti, il Co.I.S.P., in persona del suo legale rappresentante,

CHIEDE

alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi che, in accoglimento del presente ricorso, rilevata l'illegittimità del diniego espresso con nota n.333/C/2/AA.GG./2096 del 15 ottobre 2015 a firma del Direttore Centrale delle Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza Prefetto Mazza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/90, inviti l'Amministrazione resistente a riesaminare la vicenda nel senso di consentire l'accesso a parte ricorrente di tutti i documenti richiesti con istanza n. 125/15 S.P. del 1° ottobre 2015, dandone comunicazione all'amministrazione resistente e alla ricorrente ai rispettivi indirizzi pec.

L'O.S. ricorrente, ai sensi di legge, fornisce prova della notifica del presente ricorso all'Amministrazione resistente e al controinteressato, Sostituto Commissario Busiello Walter (docc. 12-13).

Allega i seguenti documenti:

- 1. istanza di accesso 125/15 S.P del 1° ottobre 2015
- 2. nota n.333/C/2/AA.GG./2096 del 15 ottobre 2015
- 3. istanza ostensiva del 14.08.2015
- 4. risposta del Questore di Macerata all'istanza di cui al punto precedente (nota 1851-4)
- 5. nota Segreteria Nazionale COISP 15 agosto 2015
- 6. sollecito Segreteria Nazionale COISP 10 settembre 2015
- 7. risposta interlocutoria Dip. della P.S. 18.09.2015
- 8. risposta Dip. della P.S. 21.09.2015
- 9. nota Silp CGIL 27.10.2015
- 10. replica Segreteria Nazionale COISP del 7.11.2015
- 11. copia del proprio documento di riconoscimento C.I. n. AR 8282924 ril. il 4.07.2011 dal comune di Macerata
- 12. ricevuta di consegna di copia del presente ricorso al controinteressato (p.e.c.)
- 13. ricevuta di consegna di copia del presente ricorso all'amministrazione resistente (p.e.c.).

Macerata, 12 novembre 2015

Nicola Lalla

Nies (let y